**26.0.10 [già 26.1 (testo 2)]**

BRIZIARELLI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele

PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo l'articolo 26 e` inserito il seguente:   
**Art. 26*-bis***

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambien­tali, alla parte VI*-bis* del D. lgs. 152/20006 sono apportate le seguenti modi­fiche:

1. All'art. 318*-ter* dopo il comma 4 e` inserito il seguente:

"5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concer­to con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attivita` di asseverazione tec­nica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Or­gano accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Ammini­strazione statale".

1. all'Art. 318*-quater* il comma 2 e` sostituito dal seguente:

"2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accer-tatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termi­ne di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318- ter comma 5. Entro centoventi giorni dalla sca­denza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche? l'eventuale pa­gamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318- ter comma 5, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli im­porti di cui all'articolo 318- ter, comma 5, sono riscossi dall'Ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivita` di controllo e verifica ambien­tale svolte dai predetti Organi ed Enti".

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 318*-ter* del Decreto legi­slativo 152/2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1, e` adottato

1

entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2

**27.1 (testo 3) testo corretto)**

Giuseppe PISANI, PIRRO, ROMANO

*Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente*:

«e*-bis*) predispone una relazione annuale in merito ai campi di inter­vento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.»

3

**44.126 (testo 5)**

NENCINI, DE PETRIS, SAPONARA, GALLONE, MALPEZZI, DE LUCIA

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

**Articolo 44**

(*Formazione iniziale e conti-*

*nua dei docenti delle scuole secondarie*)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le se­guenti modificazioni:

1. la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;
2. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei do­centi).

1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreuti­ca (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze ne­cessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attua­zione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogi­che, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della parteci­pazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particola­re pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, orga­nizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legi­slazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazio­ne di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in

4

sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendi­mento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle com­petenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua in­centivata di cui all'articolo 16*-ter* dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psi­copedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16*-bis*, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del perso­nale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione ini­ziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accade­mici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professio­nali del docente abilitato di cui al comma 5*-bis* dell'art. 2*-bis*;

1. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o in­terregionale;
2. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, com­ma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione conti­nua incentivata di cui all'articolo 16*-ter*, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze lin­guistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnolo­gie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e del-

5

l'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educati­vo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effet­tuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:   
«Capo I*-bis*

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMA­ZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2*-bis* (Percorso universitario e accademico di formazione ini­ziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo pe­riodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri indivi­duati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività di­verse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e so­no altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i per­corsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'uni­versità e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istru­zione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omoge­nea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selet­tività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche clas­si di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di per­corsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere

6

ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

1. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e ac­cademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di forma­zione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adot­tare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazio­ne iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi al­l'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecno­logiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo perio­do determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla for­mazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente artico­lo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il consegui­mento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al con­corso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 defini­sce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.
3. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard profes­sionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal do­cente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del per­corso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro de­signato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche in­dividuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico

7

nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5*-bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo con­clusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei per­corsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è au­torizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 me­diante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

Art. 2*-ter* - (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso univer­sitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del su­peramento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2*-bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimen­to della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma del­l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

1. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
2. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
3. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso

8

del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilita­zione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione ini­ziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didatti­che applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2*-bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione ini­ziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

d*-bis*) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2*-bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'i­struzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accor­pamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativa­mente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vi­genti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle com­petenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, co­stituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma del­l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equi­pollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze profes­sionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concor­so, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il posses­so del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, han­no svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cin­que anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilita­zione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in ser­vizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta gior­ni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente sco­lastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secon­do periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abi­litazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di sup­plenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compon­gono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2*-bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2*-bis*. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si ap­plicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

10

1. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2*-bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la forma­zione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono di­sciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso univer­sitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.
2. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le di­sposizioni di cui al comma 1.
3. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale posi­tiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18*-bis*, il perio­do necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di as­segnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di apparte­nenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV*-bis*

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SI-

STEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16*-bis* (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'i­struzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2*-bis* nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo,

11

tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli in­segnanti di cui all'articolo 16*-ter*;

c*-bis*) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della parteci­pazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

1. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzio­nali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educati­va (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministra­tiva e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
2. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti do­tati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito del­l'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può esse­re confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il tratta­mento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pub­bliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.
4. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzio­nale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scien­tifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclu­sivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

12

1. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra profes­sionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organiz­zazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.
2. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo svi­luppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e for­mazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
3. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del persona­le amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le gradua­torie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5*-bis*, del decreto legi­slativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'ar­ticolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordi­namenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 mi­lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si prov­vede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, me­diante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16*-ter* (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e re­silienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle com­petenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforza­re l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, del­la legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali,

13

anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le compe­tenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro du­rata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svol­gono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e del­l'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piatta­forma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Mini­stero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

1. adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;
2. raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo pa­rametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per atti­vità di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo del­le potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della diri­genza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfet-taria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale del­l'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di migliora­mento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su

14

base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in se­guito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli in­segnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valu­tazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono per­tanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il ren­dimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclu­sione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'ar­ticolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nel­la verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato supera­mento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di for­mazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzio­ne, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano trien­nale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docen­ti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retri­butivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è isti­tuito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'in­centivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 mi­lioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento re­tributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al pre­sente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di per­formance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di ag-

15

giornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indenni­tà una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma pri­mo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione in­dividuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nel­l'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dal­l'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del perso­nale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivan­ti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei perti­nenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 mi­lioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico del­l'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti par­te dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adegua­mento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Re­gionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei po­sti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzio­ne dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di ac­certamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il di­rigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto mo-nitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del mo-nitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di

16

cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del poten­ziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli rispar­mi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del poten­ziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non sia­no accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

5*-bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono ap­portate le seguenti modifiche:

a al comma 335, alla lettera a) dopo la parola <<titolo>> aggiungere le seguenti parole <<distinto per posti comuni, posti del potenzia­mento e posti di sostegno>>;

b al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguen­te: <<c) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del successivo comma 344 distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.>>;

c dopo il comma 335 è introdotto il comma 335*-bis*: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'auto­nomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16*-ter*, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

1. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazio­ne continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministra­zione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
2. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capa­cità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita di­rettiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei sog­getti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accredita­mento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'espe­rienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e

17

di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'ar­ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della for­mazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conse­guiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collet­tiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamen­to e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al se­condo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'eroga­zione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole se­condarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

1. quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle ri­sorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;
2. quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
3. quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispon­dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
4. quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, me­diante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18*-bis* - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

18

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-prati­co coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso univer­sitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2*-bis* in coeren­za con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5*-bis* dell'art. 2*-bis* e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgen-te ordinamento.

1*-bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istru­zione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cin­que su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professio­nale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con moda­lità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusiva­mente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

1. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2*-bis*, con riferimen­to ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e acca­demica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dal­l'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2*-bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 10*-ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un con­tratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce

19

l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accade­mico di formazione iniziale di cui all'articolo 2*-bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2*-bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e acca­demico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'inse­gnamento di cui all'articolo 2*-ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui posi­tivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3*-bis*. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 del­l'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo al­l'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17*-ter* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimen­to delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18*-decies* e 18*-undecies* del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concor­so A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

l) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

ALLEGATO *2*

(articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

«Allegato A

(articolo 16*-bis* , comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzio-

ne

|  |  |
| --- | --- |
| Ruolo | Quantità |
| Direttore generale | 1 |
| Dirigente II fascia | 1 |
| Personale Area III F1 | 12 |

ALLEGATO 3

(articolo 44, comma 1, lettera l)

20

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16*-ter*, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16*-ter*, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della pro­gettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

1. annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16*-ter*, comma 5;
2. l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo cri­teri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo co­stituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incenti­vata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

1. contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istitu­zione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16*-ter*, comma 1;
2. acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti conte­nuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16*-ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegna­mento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi na­zionali ed europei;

21

1. governance della scuola: teoria e pratica;
2. leadership educativa;
3. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, so­cio-relazionale, strategica;
4. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
5. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
6. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
7. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle isti­tuzioni scolastiche;
8. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nel­l'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e pri­maria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamen­to, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didatti­che.».

*Conseguentemente,*

all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

"1*-bis*. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1*-ter* Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decre­to-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decre­to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabi­lità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del

22

decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

23

**45.2 (testo 3)**

NENCINI, BINETTI, DE LuCIA, SAPONARA, LANIECE, RAMPI, SBROLLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

**Articolo 45**

(*Valorizzazione del personale docente*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b*-bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'inte­resse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b*-ter*) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status so­ciale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il de­creto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".

1. dopo il comma 593, è inserito il seguente:

«593*-bis*. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiorna­mento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b*-bis*) e del personale docente di cui al com­ma 593, lettera b*-ter*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nel­la stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

1*-bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83*-bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiun­ta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrat­tazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di eso­nero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legi­slativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle fun­zioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzio­ne, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

24

definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

25

**46.9 (testo 4)**

NENCINI, DE PETRIS, SAPONARA, GALLONE, MALPEZZI, DE LUCIA

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

**Articolo 46**

(*Perfezionamento della semplificazione del-*

*la procedura di reclutamento degli insegnanti*)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti­to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle mo­re dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno ban­diti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'in­formatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicem­bre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;

1. alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le se­guenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le compe­tenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifi­co»;
2. dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d*-bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione del­l'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18*-bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istitui­ta con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale

26

che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di re­dazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete com­petenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commis­sione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emo­lumenti comunque denominati»;

1. dopo il comma 10*-bis*, è inserito il seguente:

«10*-ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10*-bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d*-bis*), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;

1. il comma 12 è abrogato;
2. dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

"21*-bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18*-bis* del de­creto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d*-bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".

1-*bis*. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non de­vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

27

**47.14 (testo 3)**

NENCINI, SBROLLINI, DE LuCIA, LANIECE, RAMPI, SAPONARA, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

Articolo 47

(*Misure per l'attuazione del Piano na-*

*zionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il*

*Ministero dell'istruzione*)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolasti­che per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resi­lienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scola­stici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Grup­po di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 di­cembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1*-bis*. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzio­ne, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

28

b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguen­ti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazio­ne del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sosti­tuite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e al­le azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, conver­tito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

1. dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2*-bis*. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi li­velli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei qua­dri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2*-ter*. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'inve­stimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

1. al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle se­guenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

c*-bis*) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguen­te "82.824.159,15".

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e mi-lestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'artico­lo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e

29

64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7*-bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in es­sere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

1. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presi­dente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizio­ne di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi or­dinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell'indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l'incarico sia svol­to a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previ­ste dalla normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-*quater* del decre­to-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di perso­nale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.
4. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1*-bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modifica­zioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti mo­difiche:
5. al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».
6. il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmen­te al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario dio­cesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di ser­vizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla pre­sente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponi­bili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3*-bis*, della legge 27 dicembre

30

1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valu­tazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della com­missione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati al­l'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui perti­nenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

1. All'articolo 3, comma 2*-bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023».
2. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3*-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.

31

**COORD. 1**

I RELATORI

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole:* «competenze, capacità del personale» *sono sostituite dalle seguenti:* «competenze e capacità del personale»;

*al comma 2, le parole:* «dal presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal presente articolo».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso Art. 35-*ter:

*al comma 1, dopo le parole:* «autorità amministrative indipendenti» *il segno di interpunzione* «,» *è soppresso e le parole:* «n. 56,di seguito» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 56, di seguito denominato»;

*al comma 2*:

*al primo periodo, le parole:* «dell'articolo 46 del decreto» *sono so­stituite dalle seguenti:* «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto»;

*al secondo periodo, la parola:* «realizzata» *è sostituita dalla se­guente:* «effettuata»*, dopo le parole:* «2-*nonies*, del» *sono inserite le se­guenti:* «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»*, le parole:* «regola­mento (UE) n. 2016/679» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (UE) 2016/679» *e le parole:* «del 27 aprile 2016 e del» *sono sostituite dalle se­guenti:* «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

*al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *il segno di inter­punzione* «,» *è soppresso*;

*al comma 4, le parole:* «Il Portale è esteso» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'utilizzo del Portale è esteso» *e le parole:* «Ministro della pubblica amministrazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione»;

*al comma 2, le parole:* «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» *e dopo le parole:* «articolo 1, comma 2,» *sono inserite le seguenti:* «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

*al comma 4, le parole:* «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» *e dopo le parole:* «all'articolo 3, comma 1, del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al»;

32

*al comma 7, primo periodo, le parole:* «di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 35-*ter* del medesimo decreto le­gislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso Art. 35-*quater*, comma 1:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «e profondità» *sono sostituite dalle seguenti:* «e la profondità»;

*alla lettera* c)*, la parola:* «possono» *è sostituita dalla seguente:* «possano» *e le parole:* «lettera a» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*»;

*al comma 2, le parole:* «All'articolo 10, del» *sono sostituite dal­le seguenti:* «All'articolo 10 del»*, le parole:* «n. 77» *sono sostituite dalle se­guenti:* «n. 76» *e le parole:* «5, 6, 7» *sono sostituite dalle seguenti:* «5, 6 e 7»;

*al comma 6, dopo le parole:* «delle disposizioni del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

*All'articolo 4:   
al comma 1:*

*alla lettera* a)*, alinea, dopo le parole:* «è inserito» *il segno di inter­punzione* «,» *è soppresso*;

*alla lettera* b)*, le parole:* «e nei limiti» *sono sostituite dalle se­guenti:* «, nei limiti»;

*al comma 2, le parole:* «lettera *a)*..» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera *a)*.».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* «comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «paragrafo 4» *e le parole:* «Dipartimento delle pari opportunità» *sono sosti­tuite dalle seguenti:* «Dipartimento per le pari opportunità».

*All'articolo 6:   
al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* «All'articolo 30, del» *sono sostituite dalle se­guenti:* «All'articolo 30 del»;

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* «comma 1» *il segno di interpunzione*

«,» *è soppresso*;

*alla lettera* b)*:*

*al capoverso 1-*quater*, le parole:* «di cui al comma 1, e» *sono sosti­tuite dalle seguenti:* «di cui al comma 1 e»*, le parole:* «corredata dal» *sono sostituite dalle seguenti:* «corredata del» *e le parole:* «non derivano» *sono sostituite dalle seguenti:* «non devono derivare»;

33

*al capoverso 1-*quinquies*, le parole:* «o distacchi, sono» *sono so­stituite dalle seguenti:* «o distacchi sono»;

*al comma 3, le parole:* «non pregiudicarne la funzionalità» *sono sostituite dalle seguenti:* «non pregiudicare la propria funzionalità» *e le pa­role:* «i soggetti, di cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «i soggetti di cui»;

*al comma 5, capoverso 3-*bis*, al primo periodo, le parole:* «al pro­prio personale impiegato» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle proprie unità di personale impiegate» *e, al secondo periodo, le parole:* «sullo stato di pre­visione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» *sono soppresse*.

*All'articolo 7:   
al comma 1:*

*alla lettera* a)*, numero 1), dopo la parola:* «6-*bis*» *è inserita la se­guente:* «, alinea,»;

*alla lettera* c)*, capoverso 2-*bis*, le parole:* «Ministro della pubblica amministrazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione» *e le parole:* «con il medesimo decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «con il decreto»;

*al comma 2, le parole da:* «legge 29 dicembre 2021 n. 233» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 30 luglio 2022,"».

*All'articolo 8:*

*al comma 3, le parole:* «delle stesse» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle somme».

*All'articolo 9:*

*al comma 5, le parole:* «Fondo per le esigenze indifferibili» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

*alla rubrica, dopo la parola:* «proroga» *è inserita la seguente:* «per».

*All'articolo 10:*

*al comma 2, dopo le parole:* «comma 8, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al» *e dopo le parole:* «procedimento di cui» *è inserita la seguente:* «al».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «2019, n. 58,» *è inserita la seguente:* «e»;

34

*al comma 2, capoverso 179-*bis*, le parole:* «predetta Agenzia, n. 107, in data» *sono sostituite dalle seguenti:* «predetta Agenzia n. 107 del».

*All'articolo 12:   
al comma 1:*

*alla lettera* c)*, le parole:* «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è in­serito» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 11, dopo il comma 2 è ag­giunto»;

*alla lettera* d)*, numero 3), le parole:* «della SNA,» *sono sostituite*

*dalle seguenti:* «della Scuola»;

*alla lettera* e)*:*

*al capoverso 2-*ter*, le parole:* «delle sue attività istituzionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

*al capoverso 2-*septies*, le parole:* «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 19, commi 6 o 5-*bis*»;

*al comma 2, dopo le parole:* «All'articolo 16 del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, le parole da:* «banditi con decreto» *fino a:* «n. 78» *so­no sostituite dalle seguenti:* «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Uf­ficiale*, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedi­menti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di co­munità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettiva­mente nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

*al comma 2, dopo le parole:* «criteri di determinazione» *sono in­serite le seguenti:* «della posizione».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole:* «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» *sono sostituite dalle seguenti:* «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

*al comma 5:*

*la numerazione del capoverso 1-*bis*)è sostituita dalla seguente:* «1-*bis*.»;

*al capoverso 1-*bis*)*, *le parole:* «terzo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo periodo».

35

*All'articolo 15:   
al comma 1:*

*al capoverso 4-*bis*, le parole:* «alla terza area funzionale, fascia eco­nomica» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'Area III, posizione economica»;

*al capoverso 4-*ter*, le parole:* «e una spesa pari ad» *sono sostituite dalle seguenti:* «e ad»;

*al capoverso 4-*quater*, le parole:* «n. 234.» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 236».

*All'articolo 16:*

*al comma 1, le parole:* «erogazione, monitoraggio e controllo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo»;

*al comma 2, dopo le parole:* «al 2026» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

*All'articolo 17:*

*al comma 1, dopo le parole:* «e di comunità» *sono inserite le seguenti:* «del Ministero della giustizia»;

*al comma 2, le parole:* «per l'anno 2022,» *sono sostituite dalle*

*seguenti:* «per l'anno 2022 e»

*al comma 4, dopo la parola:* «F1» *è inserito il seguente segno di*

*interpunzione:* «,»;

*al comma 7:*

*alla lettera* a)*, le parole:* «delle proiezioni» *sono soppresse*;

*alla lettera* b)*, le parole:* «2029, euro» *sono sostituite dalle se­guenti:* «2029 ed euro».

*All'articolo 18:*

*al comma 2, le parole:* «decreto legislativo del» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo» *e le parole:* «fino alle parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino a».

*All'articolo 19:*

*al comma 1, lettera* a)*, capoverso 1, primo periodo, le parole:* «na­zionale del lavoro,» *sono sostituite dalle seguenti:* «nazionale del lavoro e»;

*al comma 2, alinea, le parole:* «a partire dall'anno 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «a decorrere dall'anno 2023,».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, le parole:* «di Ripresa e Resilienza» *sono soppresse, dopo le parole:* «di Trento e» *è inserita la seguente:* «di» *e dopo le parole:* «ai traguardi e» *è inserita la seguente:* «agli»;

36

*al comma 2, le parole:* «programmazione 2021/2027» *sono sosti­tuite dalle seguenti:* «programmazione 2021-2027».

*All'articolo 23:*

*al comma 2, le parole:* «energia reti» *sono sostituite dalle seguenti:* «energia, reti»;

*al comma 3, le parole:* «delle accise» *sono soppresse*;

*al comma 4, dopo le parole:* «quarto comma, del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

*All'articolo 24:*

*al comma 1, alinea, le parole:* «Al decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'articolo 16 del decreto-legge» *e le parole:* «dell'articolo 16» *sono soppresse*;

*al comma 2, al primo periodo, le parole:* «per la ripresa e la re­silienza» *sono sostituite dalle seguenti:* «di ripresa e resilienza» *e, al terzo periodo, le parole:* «alla cui copertura» *sono sostituite dalle seguenti:* «al re­lativo onere»;

*al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:*

«*5.* Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA». *All'articolo 25:*

*alla rubrica, le parole:* «di gestione» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la gestione».

*All'articolo 26:*

*al comma 1, le parole:* «tecnico operativo» *sono sostituite dalla se­guente:* «tecnico-operativo» *e le parole:* «, previsti dall'articolo 9» *sono so­stituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 9»;

*al comma 2, le parole da:* «programma» *fino a:* «stato di previsio­ne» *sono sostituite dalle seguenti:* «programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione»;

*alla rubrica, le parole:* «tecnico operativo» *sono sostituite dalla seguente:* «tecnico-operativo».

*All'articolo 27:*

*al comma 2, le parole:* «protezione ambientale» *sono sostituite dalle seguenti:* «protezione dell'ambiente»;

*al comma 3, lettera* e)*, le parole:* «sulla salute» *sono sostituite dalla seguente:* «sanitario»;

*al comma 4, lettera* e)*, la parola:* «monitoraggio,» *è sostituita dalle seguenti:* «monitoraggio e»;

37

*al comma 5, le parole:* «dell'allegato 1» *sono sostituite dalle se­guenti:* «dall'allegato 1»*, dopo le parole:* «Trento e» *è inserita la seguente:* «di»*, le parole:* «Regolamento UE» *sono sostituite dalle seguenti:* «regola­mento (UE)» *e dopo le parole:* «e del Consiglio» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,»;

*al comma 6:*

*all'alinea, le parole:* «dell'allegato 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'allegato 1»;

*alla lettera* b)*, dopo le parole:* «dirigenti del» *è inserita la seguente:*

«medesimo»;

*alla lettera* c)*, dopo le parole:* «dirigenti del» *è inserita la seguente:*

«medesimo»;

*al comma 8, dopo le parole:* «delle finanze» *è inserita la seguente:*

«del» *e le parole:* «n.1» *sono sostituite dalle seguenti:* «punto 1».

*All'articolo 28:*

*al comma 1, le parole:* «misura R 1.2» *sono sostituite dalle seguen­ti:* «riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» *e le parole:* «previdenza sociale» *sono sostituite dalle seguenti:* «della previdenza sociale»;

*al comma 5, lettera* a)*, le parole:* «500 mila» *sono sostituite dalla seguente:* «500.000»;

*al comma 6, dopo la parola:* «forniture» *sono inserite le seguenti:* «ai sensi del codice»;

*al comma 7, la parola:* «individuate» *è sostituita dalla seguente:* «individuati»;

*al comma 9, dopo la parola:* «società» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e le parole:* «istituti partecipanti» *sono sostituite dalle seguen­ti:* «Istituti partecipanti».

*All'articolo 30:   
al comma 1:*

*le parole:* «ministro o sottosegretario delegato»*, ovunque ricorro-no,sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro o Sottosegretario di Stato delega­to»;

*alla lettera* d)*, numero 2), le parole:* «, comitato» *sono sostituite dalle seguenti:* «, il comitato»;

*alla lettera* i), *numero 3), capoverso 2-*bis*, dopo le parole:* «al­l'Autorità» *sono inserite le seguenti:* «di Governo»;

*al comma 2, le parole da:* «nella società CIRA» *fino a*: «del 10 giugno» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel Centro italiano ricerche aerospa­ziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

38

*al comma 3, le parole:* «disposizioni in esso contenute» *sono so­stituite dalle seguenti:* «disposizioni di cui al presente articolo»;

*al comma 4, dopo la parola:* «Sottosegretario» *sono inserite le seguenti:* «di Stato»;

*al comma 6, le parole:* «n. 1)» *sono sostituite dalle seguenti:* «nu­meri 1)».

*All'articolo 31:*

*al comma 1, dopo le parole:* «88 e 89 del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'ordinamento militare, di cui al»*, dopo la parola:* «aerospaziali» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso, la parola:* «individuati» *è sostitui­ta dalla seguente:* «individuata» *e le parole:* «comma 6, o dell'articolo 19, comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 6 o»;

*al comma 3, le parole:* «e in euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a euro».

*All'articolo 32:*

*al comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «comma 7, del» *sono inserite le seguenti:* «codice dell'amministrazione digitale di cui al».

*All'articolo 33:*

*al comma 1, dopo la parola:* «resilienza» *il segno di interpunzione:* «;» *è sostituito dal seguente:* «,»*, le parole:* «Missione M3C2-4» *sono sosti­tuite dalle seguenti:* «misura M3C2,» *e dopo le parole:* «dell'articolo 12 del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico delle disposizioni legislative e regola­mentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

*al comma 2, dopo la parola:* «prevenzione» *è inserita la seguente:* «degli» *e le parole:* «dell'ambiente,» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'am­biente e»;

*al comma 3, le parole:* «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» *sono soppresse*.

*All'articolo 34:   
al comma 1:*

*all'alinea, dopo la parola:* «Al» *sono inserite le seguenti:* «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

*alla lettera* a)*, dopo le parole:* «all'articolo 46-*bis* del» *sono inse­rite le seguenti:* «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

*alla lettera* b)*, le parole:* «e l'adozione» *sono sostituite dalle se­guenti:* «, e l'adozione» *e dopo le parole:* «all'articolo 46-*bis* del» *sono inse­rite le seguenti:* «codice di cui al».

39

*All'articolo 36:*

*al comma 1, le parole:* «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *so­no sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» *e le parole:* «alla soglia comunitaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto le­gislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

*al comma 2, capoverso 1-*bis*, le parole:* «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».

*All'articolo 37:*

*al comma 2, le parole:* «decreto-legge 2 giugno» *sono sostituite dal­le seguenti:* «decreto-legge 20 giugno»*, le parole:* «"Contratti di sviluppo"» *sono sostituite dalle seguenti:* «denominato 'contratto di sviluppo',»*, la paro­la:* «(FSC)» *è soppressa, la parola:* «CIPESS» *è sostituita dalle seguenti:* «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo svi­luppo sostenibile»*, le parole:* «programmazione 2021/2027» *sono sostituite dalle seguenti:* «programmazione 2021-2027» *e le parole:* «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» *sono sostituite dalle seguenti:* «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

*al comma 3, capoverso 65, le parole:* «per le infrastrutture e la mo­bilità sostenibile» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

*All'articolo 38:*

*al comma 1, dopo le parole:* «dalle agenzie di viaggio e» *è inserita la seguente:* «dai»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e *tour operator*».

*All'articolo 40:*

*al comma 1, le parole:* «misura M1C3-35-Investimento» *sono sosti­tuite dalle seguenti:* «misura M1C3, investimento»;

*al comma 2, lettera* g)*, dopo la parola:* «interessati» *il segno di interpunzione:* «,» *è soppresso e dopo la parola:* «nonché» *il segno di inter­punzione:* «,» *è soppresso*;

*alla rubrica, le parole:* «EU" per grandi eventi turistici» *sono so­stituite dalle seguenti:* «EU per grandi eventi turistici"».

40

*All'articolo 41:   
al comma 1:*

*al capoverso 37-*bis*, le parole:* «italiano di statistica» *sono sostituite dalle seguenti:* «nazionale di statistica»;

*al capoverso 37-*quater*, le parole:* «della presente legge» *sono so­stituite dalle seguenti:* «della presente disposizione»;

*al comma 3, le parole:* «Il Comitato» *sono sostituite dalle seguenti:* «*17.* Il Comitato».

*All'articolo 43:*

*al comma 2, primo periodo, dopo la parola:* «Fondo» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,».

*All'articolo 47:*

*al comma 2, le parole:* «sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'alinea, le parole:»;

*al comma 3:*

*alla lettera* a)*, numero 2), le parole:* «al sesto periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «al settimo periodo»;

*alla lettera* c)*, la parola:* «riportate» *è sostituita dalla seguente:* «ricorrono»;

*al comma 5, le parole:* «e pari a» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a».

*All'allegato 2:*

*le parole:* «Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» *sono soppresse*;

*al capoverso Allegato A, le parole:* «Tabella 1» *sono soppresse, le parole:* «Alta Formazione dell'Istruzione» *sono sostituite dalle seguenti:* «alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione» *e le parole*: «Personale Area III F1 - 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «Personale Area III F1 - 12"».

*All'allegato 3:*

*le parole:* «Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» *sono soppresse*;

*al capoverso Allegato B:*

*le parole:* «Allegato B» *sono sostituite dalle seguenti:* «"Allegato B»;

*al numero 2):*

*al primo capoverso, le parole:* «durate triennale» *sono sostituite dalle seguenti:* «durata triennale»;

41